

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata/o in C.F. (in seguito, denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del.....;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
4. è denominato Ente garantito la seguente Amministrazione.....;
5. con Regolamento n..... del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in / la banca – agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti previsti nell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente. La presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del contraente agli obblighi previste nel punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

2. La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

1. La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

2. Se, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Pagamento del risarcimento)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, è eseguito dalla società/banca, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, la società/banca, non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinunzia sin d'ora ad eccepire

la decorrenza del termine previsto nell'articolo 1957 del Codice civile. Il pagamento avviene dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla può eccepire in merito al pagamento stesso.

2. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4

(Surrogazione)

1. La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso la ditta stipulante e obbligati solidali.

Art. 5

(Pagamento del premio e altri oneri)

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non può in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non possono essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 6

(Forma delle comunicazioni alla società)

1. Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, devono essere trasmesse con posta elettronica certificata presso la sede della sua direzione generale.

Art. 7

(Foro competente)

1. Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.